

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

***DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO N° 41/2019***

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **TREDICI** del mese di **NOVEMBRE** la sottoscritta **SCAGLIOTTI dr.ssa Laura** nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario come da decreto n. 07 del 02/09/2019;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ,mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Premesso che:

- L'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma e, della legge 11/07/1980 n. 312 dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- Il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- La legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- La conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014) i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunchè né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- A decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita “ Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma della legge 15 novembre 1973 n. 734, come sostituito

dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni. È attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio di godimento “,

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04/06/2015, secondo cui “ alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL del Segretari comunali; un secondo orientamento di matrice giurisdizionale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale , con sentenza n. 75 del 23/02/2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del lavoro (ex multis: tribunale di Milano n. 1539 del 18/05/2016 e n. 2561 del 29/09/2016, Tribunale Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016 Tribunale di Taranto n. 3269 del 17/10/2016, Tribunale Brescia del 23/01/2017, Tribunale Bergamo del 29/09/2016 n. 762 Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C, operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che : La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente “ Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazioni di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della repubblica “

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali;

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Balzola dal 01/09/2019 alla data odierna al segretario comunale dott.ssa Laura Scagliotti nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento ,precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Rilevato che nel Comune di Balzola ove la dott.ssa Laura Scagliotti presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Balzola, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni della convenzione di segreteria facente capo alla D.ssa Scagliotti, non eccede la misura di un quinto dello stipendio del Segretario comunale;

Dato atto che nel periodo che si rileva, sono stati incassati per diritti di rogito € 342,44;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto che nel periodo dal 01/09/2019 al 13/11/2019 il Comune di Balzola ha riscosso la somma di € 342,44;
- 2) Di prendere atto che i diritti di rogito riscossi per un importo di € 342,44 (al netto dei contributi previdenziali pari al 23,80% e all'8,50 per IRAP) possono essere liquidati in toto al segretario comunale perché contenuti nei limiti di un quinto dello stipendio in godimento;
- 3) Di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito come sopra rappresentati;
- 4) Di precisare che , ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretari comunale;
- 5) Di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, risoluzione Agenzia delle Entrate n. 123/E del 2/4/2008 e dl tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;
- 6) Di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria ai cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. la somma complessiva di € 448,77 in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola secondo quanto riportato nella tabella che segue:

7)

capitolo	descrizione	Gestione (CP /FPV/ RR.PP.)	euro
190	Diritti rogito spettanti al segretario comunale	Comp.	342,44
210	Oneri riflessi	Comp	77,22
240	Irap	Comp	29,11

- 8) PROVVEDERE all'emissione dei relativi mandati di pagamento .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa SCAGLIOTTI Laura

Ai sensi art. 151 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno assunto al cap. 190 missione 01 programma 02 titolo 1 macroaggregato 01 codice 0102101 in conto all'impegno n. 1023 al cap. 210 missione 01 programma 02 titolo 1 macroaggregato 01 codice 0102101 in conto all'impegno n. 1022 e capitolo 240 missione 01 programma 02 titolo 01 macroaggregato 02 in conto all'impegno n. 1021/2019.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa SCAGLIOTTI Laura

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 15/11/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to PAGIN Patrizia